

	Comune di Santo Stefano Ticino Città metropolitana di Milano	C.C.	Numero: 40	Data: 05/11/2021
	OGGETTO: CONFERIMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA DI MAGENTA. PERIODO 01.01.2022-31.12.2024			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello risultano

Componente	Ruolo	Presente	Assente
1. TUNESI DARIO	Sindaco	Si	
2. FERRERO RENATO ANTONIO	Consigliere	Si	
3. GANZELMI ROBERTA NICOLE	Consigliere	Si	
4. CUCCHETTI FABIO	Consigliere	Si	
5. ZANZOTTERA ALESSIO	Consigliere	Si	
6. CASTAGNA FRANCESCO GIUSEPPE	Consigliere	Si	
7. PAVAN PAOLO	Consigliere	Si	
8. OSCA CRISTINA	Consigliere	Si	
9. GAGLIARDI GIUSEPPINA	Consigliere		Si
10. PRENCIPE SAVERIO	Consigliere	Si	
11. MARTIRE MARIA TERESA	Consigliere	Si	
12. OLDANI RICCARDO	Consigliere		Si
13. CARROZZA SABRINA	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta la D.ssa Giuliana Maria LABRIA – Vicesegretario del Comune di Santo Stefano Ticino

Il Sig. Dario TUNESI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone l'argomento il Sindaco.

Il Consigliere Martire Maria Teresa chiede chiarimenti in merito alle ore previste ed ai costi per l'assistenza, in particolare se tutte le necessità vengano soddisfatte e se vi siano liste d'attesa. Chiede chiarimenti in merito alla compartecipazione alla spesa e alle gratuità.

Alle domande viene data risposta da parte del Sindaco e della D.ssa Labria Giuliana Maria precisando che i costi del servizio sono quelli corrispondenti agli standard previsti dal Piano di Zona per i soggetti che erogano la prestazione in regime di accreditamento. Le tariffe pagate sono invece determinate dalla giunta comunale annualmente, in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione e sono differenziate in base alle fasce ISEE. Attualmente non risultano liste di attesa e al momento gli utenti sono 13.

Chiusa la discussione, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione.

Premesso che:

- l'art. 13 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità e l'art. 30 dello stesso decreto prevede la possibilità di esercitare tali competenze in forma associata;
- l'art. 114 del D.lgs. 267/2000, già citato, disciplina l'azienda speciale, definendola "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale";
- il Comune di Santo Stefano Ticino con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06.05.2005 ha concorso, con gli altri Comuni dell'ambito del Magentino, alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) di Magenta, per la gestione della Rsa Don Cuni e di altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio n. 14269 in data 26 luglio 2005 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano si è provveduto alla costituzione dell'ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- l'Atto Costitutivo dell'Azienda, nello specifico l'art.2, prevede che la stessa sia deputata alla gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e opere connesse, in linea con le previsioni del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'azienda consortile esercita servizi socio-assistenziali e sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso minori, diversamente abili, categorie disagiate e anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa. Inoltre l'Azienda può gestire altri servizi complementari o collegati direttamente od indirettamente con quelli di cui sopra, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali l'azienda opera, nonché di altri servizi pubblici che vengano ad essa affidati dalle amministrazioni comunali;
- come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascuna tipologia di prestazioni si procede alla predisposizione tra azienda e Comune di apposito specifico contratto di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" dispone che le funzioni concernenti gli interventi sociali sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- gli artt. 14 e 15 della legge 328/2000 citata, individuano e definiscono il quadro normativo e finanziario degli interventi progettuali e delle misure domiciliari a favore rispettivamente delle persone disabili e anziane non autosufficienti, al fine di favorirne l'autonomia e a sostenerne il nucleo familiare;
- l'art. 5, c. 2, del vigente Statuto Comunale (deliberazione C.C. n. 11 del 04.04.2003) rubricato "Funzioni del Comune nel settore dei Servizi Sociali", prevede che il Comune operi, in particolare, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, agli inabili e agli invalidi;
- la legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" prevede misure di assistenza a favore delle persone in condizioni di disagio con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita (art. 4, c. 1, lett.g); e stabilisce che accedono prioritariamente alle unità di offerta socio sanitarie le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato dalla non autosufficienza dovuta all'età o alla malattia (art. 6, c. 3, lett.a);
- il Comune di Santo Stefano Ticino da tempo ha inteso avvalersi delle potenzialità organizzative e gestionali dell'Azienda, operando una precisa scelta nella direzione di affidare alla stessa, in forma unitaria e strategica, tutti i servizi alla persona. Più precisamente sono già stati affidati ad ASCSP il Servizio Tutela Minori e Famiglia, il Servizio Sociale Professionale, il Servizio Educativo Famiglia e Minori; il Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani e ai Disabili, e, da ultimo, i Servizi educativi scolastici e domiciliari per minori;
- con deliberazione C.C. n. 32 del 28.11.2018 il Comune di Santo Stefano Ticino affidava all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili per il periodo 01.01.2019 -31.12. 2021, per un importo complessivo stimato sul triennio di € 41.652,00;
- il contratto di servizio, sottoscritto in data 23.01.2021 scade il 31.12.2021;
- con nota del 05.10.2021 prot. com. n. 7224, la Responsabile Area Servizi alla Persona ha comunicato all'Azienda la volontà del Comune di avvalersi del rinnovo del contratto previsto dall'art. 9 dello stesso, alle medesime condizioni previste dal regime di accreditamento del Piano Sociale di Zona per i soggetti che svolgono gli stessi servizi;
- con nota pervenuta a riscontro, in data 07.10.2021 prot. n. 7290, l'Azienda ha comunicato la propria disponibilità ad assumersi il riaffido del contratto alle condizioni suddette, e in particolare :
- quanto al profilo economico, al prezzo di € 19,00 /orarie per interventi domiciliari di cura della persona e di € 16,00/h per interventi domiciliari di cura dell'ambiente di vita domestico;
- quanto al profilo gestionale, operativo e progettuale, alle condizioni previste dal disciplinare del servizio di assistenza domiciliare agli anziani stabilito dal Piano Sociale di Zona che, allegato al contratto di servizio oggetto del presente affidamento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che i valori economici sopra evidenziati sono quelli stabiliti con determinazione n. 118 del 31.03.2017 della Dirigente de Settore Servizi al Cittadino del Comune di Magenta in qualità di comune capofila del Piano di Zona del Magentino, con la quale è stato approvato il bando di accreditamento relativamente ai servizi di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili e che con la stessa determinazione è stato approvato il disciplinare con il quale vengono definite le modalità gestionali, i protocolli operativi e i profili progettuali di erogazione del servizio;

Stimato l'importo contrattuale complessivo del servizio sul triennio in **€ 41.652,00** per ore 15 ore settimanali (di cui di cui 9 per igiene e cura persona e 6 per cura domestica, su 52 settimane l'anno);

Rilevato che, dall'esame dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (Statuto) e dei documenti aziendali del Piano Programma e conto economico, nonché dallo schema di contratto di servizio, i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento dei servizi "in house providing" sono soddisfatti, in quanto:

- 1) il capitale di ASCSP è interamente pubblico;
 - 2) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito sia dalla natura che dalla struttura stessa del soggetto giuridico Azienda Speciale sia dalle modalità gestionali – organizzative appositamente introdotte nello schema di contratto di servizio tra Comune e Azienda (art. 6, c. 5);
- il conferimento ad ASCSP rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti), e l'art. 5 del suddetto decreto conferma quanto stabilito a livello europeo e ne specifica ulteriormente le condizioni; nel caso di affidamento di servizi all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta tali condizioni sono da ritenersi rispettate, in quanto il Comune di Santo Stefano Ticino esercita, in forma congiunta con gli altri Comuni del Magentino un controllo analogo a quello esercitato mediante i propri servizi con le seguenti modalità:
- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, più precisamente l'Assemblea è composta da rappresentanti di tutte le amministrazioni socie; i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono espressione dell'insieme assembleare che li nomina con maggioranza qualificata sia per quote rappresentate sia per numero di amministratori;
 - b) le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'Azienda (approvazione da parte dell'Assemblea e dei Consigli Comunali del Piano Programma, del Bilancio Economico Pluriennale, bilancio preventivo economico annuale, nonché tutti gli atti attribuiti dall'art. 16 dello Statuto dell'Azienda all'Assemblea);
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici, operando entrambe per il pubblico interesse ed essendo evidente il rapporto di strumentalità che lega l'Azienda Speciale al Comune, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000;
 - d) oltre l'80% delle attività dell'azienda è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti, come si evince dal Bilancio di esercizio 2000 e dal Piano degli indicatori di Bilancio (si veda, da ultimo, deliberazione C.C. n. 27 del 23.07.2021);
 - e) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, in quanto l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Magentino, strumentale all'Ente Locale ex art. 114 TUEL, è interamente pubblica. L'art. 6 dello Statuto Aziendale, rubricato "Quote di partecipazione e garanzia del servizio pubblico" prevede che "L'Azienda consortile ha fondo di rotazione interamente pubblico. Non sarà pertanto valido, nei confronti dell'Azienda, il subentro di soggetti diversi dagli Enti locali";
- l'art. 192 D.lgs. 50/2016, rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" stabilisce, quale procedura derogatoria per l'affidamento di servizi:
- 1) l'obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;
 - 2) l'obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Vista la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del D.L. 18.10.2012, n. 179 e articolo 192 del D.lgs. 50/2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), si rileva che i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo sono soddisfatti in quanto l'affidamento:

1. inquadra strategicamente le questioni poste dal tema del conferimento in house della gestione dei servizi ad ASCSP e consente al Comune di valutarne i fondamentali profili della convenienza e dell'opportunità;

2. permette all'Ente di confrontare le caratteristiche dell'ipotesi del conferimento "in house" con quella delle alternative opzioni disponibili;
3. evidenzia le ragioni per le quali si intende operare la scelta del trasferimento dei servizi all'azienda;
4. evidenzia come la gestione da parte dell'azienda permette di dare continuità, qualità ed efficacia al servizio;
5. illustra i vantaggi del conferimento della gestione dei servizi di assistenza domiciliari agli anziani e ai disabili ad ASCSP;

Ritenuto pertanto di individuare nel ricorso al conferimento ad ASCSP della gestione dei servizi domiciliari agli anziani e ai disabili una soluzione congrua ed appropriata, tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche dei servizi e della loro rilevanza sociale;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- della natura e delle finalità istituzionale del soggetto individuato (ASCSP) che non opera in regime d'impresa e pertanto non consegue utili, nonché della disciplina dei rapporti contrattuali vigenti che permetteranno all'Amministrazione di disporre di strumenti per modificare i servizi svolti adattandoli alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi standardizzati in quanto predefiniti dal Piano Sociale di Zona;

Preso atto che l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco "dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti".

Rilevato che i rapporti contrattuali tra il Comune di Santo Stefano Ticino e l'ASCSP saranno regolati da apposito contratto di servizio, che sarà in seguito sottoscritto dalle parti (allegato A, schema di contratto e Disciplinare di servizio allegato);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti locali in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Richiamati gli artt. 112 e 114 del T.U. Enti Locali in materia di Servizi Pubblici Locali e di Aziende Speciali e di istituzioni;

Visti i pareri espressi di cui all'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Constato e proclamato da parte del Presidente l'esito della votazione per alzata di mano come segue:

Consiglieri presenti	n.11
Assenti	n. 2
Voti favorevoli	n.11
Contrari	n. --
Astenuti	n. --

DELIBERA

1. di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni riportate in premessa, che qui si intendono

richiamate e trascritte;

2. di prendere atto dell'allegata relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta, redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, della legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del D.L. 18.10.2012, n.179, articoli 5 e 192 del Dlgs 50/2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) – P.I. 04956380960 - con sede in Via Dante 2 a Magenta, per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024;
4. di approvare lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Santo Stefano Ticino e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B e allegati);
5. di dare atto che il costo complessivo del contratto sul triennio è di € 41.652,00, stimato come indicato in premessa, precisando che trattasi di valore meramente presuntivo, e che pertanto i corrispettivi all'azienda saranno commisurati ai servizi effettivamente prestati;
6. di demandare alla Giunta, ove occorresse, l'adozione di provvedimenti conseguenti e successivi, ivi compresi gli adeguamenti contrattuali relativi alle modifiche del servizio definite dal Piano Sociale di Zona del Magentino;
7. di demandare alla Responsabile Area Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente atto, ivi comprese modifiche non sostanziali allo schema di contratto in ragione della modalità di stipulazione del contratto, oltre all'assunzione dell'apposito impegno di spesa;
8. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente conferimento trovano copertura nell'attuale bilancio di previsione dando atto che gli importi relativi agli esercizi seguenti troveranno copertura negli appositi interventi dei relativi bilanci;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto di conferimento sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
10. di incaricare i competenti uffici comunali ad inviare copia del presente atto all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal D.L. 145/2013, art. 13 comma 25-bis.

Con separata votazione per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.11
Assenti	n. 2
Voti favorevoli	n.11
Contrari	n. --
Astenuti	n. --

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, alla data del presente atto.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO - c_i361 - c_i361 - 0009199 - Uscita - 03/12/2021 - 08:13

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO

Città metropolitana di Milano
Via Garibaldi n. 9 - C.A.P. 20010

Delibera C.C. n. 40 del 05/11/2021

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

IL SINDACO

Sig. Dario TUNESI

firmato digitalmente

Vicesegretario

D.ssa Giuliana Maria LABRIA

firmato digitalmente

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO - c_i361 - c_i361 - 0009199 - Uscita - 03/12/2021 - 08:13